

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 272}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio da parte dei dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di organizzare e disciplinare in una normativa chiara l'utilizzo dell'automezzo privato da parte dei dirigenti veterinari effettuato nell'interesse esclusivo delle aziende unità sanitarie locali. La posizione attuale di tali soggetti è equiparata a quella degli impiegati dello Stato a norma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, al primo comma recita testualmente: « Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego ». Essi godono, quindi, del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. L'indennità chilometrica

spettante a tale personale è stata prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, che, all'articolo 15, testualmente riporta: « Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo

dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica ».

Successivamente la stessa indennità è stata aggiornata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, che, all'articolo 8, testualmente recita: « La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ».

Occorre rilevare che le aziende unità sanitarie locali richiedono al professionista che utilizza il proprio automezzo la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui al citato articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Questi dirigenti sono, loro malgrado, obbligati all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio per espletare i compiti di istituto. Le attività di questi, infatti, si espletano sul territorio e non negli uffici e si esplicano in interventi quali sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni o per le attività di vigilanza igienico-sanitaria; risanamento degli animali dalle malattie infettive e diffuse degli animali domestici; attività di rilascio

certificazione presso allevamenti; attività di campionamento di latte o di visite cliniche agli animali produttori, eccetera; attività di vigilanza e di ispezione igienico-sanitaria presso stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale: macelli, laboratori di produzione di prodotti a base di carni, laboratori di sezionamento carne, laboratori di produzione latte e prodotti a base di latte, controlli presso fiere, mercati e concentramenti di animali in genere, oltre ai normali compiti di vigilanza permanente in caso di malattie infettive e diffuse e in caso di intossicazioni o tossinfezioni alimentari.

L'utilizzo del mezzo proprio è indispensabile, quindi, per espletare il proprio compito nell'ambito delle aziende unità sanitarie locali. In molte realtà il problema è stato risolto in modo alquanto anomalo, obbligando il dirigente alla guida di automezzi di proprietà delle aziende unità sanitarie locali senza che lo stesso avesse una qualifica di autista.

La disposizione prevista dalla presente proposta di legge è orientata a realizzare le condizioni per ottimizzare e rendere razionale l'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale: infatti l'acquisto di autovetture per consentire l'espletamento di compiti istituzionali da parte di questi dirigenti medici e veterinari, la loro manutenzione e le spese derivanti da eventuali autisti deputati alla guida degli automezzi pubblici, comporterebbero un sicuro spreco di risorse, pertanto antieconomico per le casse dello Stato. Al contrario, il riconoscimento di quanto dovuto, con un provvedimento legislativo, consentirebbe l'effettuazione dei compiti essenziali di prevenzione ed un giusto riconoscimento a chi utilizza il proprio automezzo per i compiti di cui sopra.

Infine occorre ricordare che già nel 1978 (per i segretari comunali) secondo un parere del Consiglio di Stato (sezione I, parere 1835/77 del 2 giugno 1978) si è ritenuto che ai fini del rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati non è applicabile l'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (nel

frattempo modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) concernente l'indennità chilometrica spettante ai dirigenti in missione. Ciò in quanto il segretario dei comuni consorziati non può considerarsi un dipendente comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, essendo ciascuno dei comuni del consorzio

« ordinaria sede » di servizio. Spetta dunque al segretario consorziale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in base al costo chilometrico, quale quello fornito dall'Automobile Club d'Italia; tanto per analogia può dirsi per i dirigenti medici e veterinari che sono continuamente sul territorio ad esercitare le proprie funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dovuta ai dirigenti veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che per l'esercizio delle proprie funzioni sono obbligati all'uso del mezzo proprio di trasporto, è raggugliata al costo chilometrico elaborato dall'Automobile Club d'Italia.

